

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3460

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, IZZO, FILIPPELLI, CASTELLANI,
MASCIONI, DETTORI, VERALDI, COVIELLO, MANUNZA,
FASOLINO, D’AMBROSIO, ZANDA, GAGLIONE, BASILE,
BATTISTI, SALZANO, COLETTI e LIGUORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

—————

**Disposizioni per il sostegno alle piccole e medie imprese
(PMI) nelle aree depresse**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei punti centrali della crescita è promuovere le attività di ricerca e sviluppo e incentivare in tale prospettiva le aggregazioni tra imprese. D'altra parte è ormai noto che il fattore forse principale di calo della competitività del «sistema Italia» riguarda proprio il declino della ricerca. La perdita di competitività emerge dagli indicatori calcolati dall'Unione europea con riferimento alla spesa per ricerca e sviluppo.

La necessità di ampliare i finanziamenti alla ricerca è, quindi, evidente ed in tale prospettiva il presente disegno di legge intende concedere alle imprese una gamma di incentivazioni. Nel presente disegno di legge si intende favorire l'investimento effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, o effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato medesimo.

In particolare, si prevede per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale, del 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale e del

25 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva secondo le note definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, la misura incentivante non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività. È inoltre prevista una maggiorazione del 10 per cento per le piccole e medie imprese (PMI).

Per investimenti in laboratori di ricerca, nel disegno di legge si intendono i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza ed ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca e i costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e ambiente per le PMI)

1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2 effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta purché tali investimenti siano effettuati in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato medesimo nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 25 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura del credito d'imposta di cui al comma 1 non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. È inoltre prevista, ove applicabile, la maggiorazione del 10 per cento per le piccole e medie imprese (PMI).

4. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusi-

vamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data dell'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

